

Rep. _____

S. 1550-17



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera - Presidente -
- Dott.ssa Marianna Lopiano - Consigliere -
- Dott.ssa Ilaria Pepe - Consigliere relatore -

ha emesso la seguente

SENTENZA

(all'esito di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.)

nel procedimento contrassegnato con il n. 1195 /2016 del ruolo contenzioso civile pendente

IL CASO.it

TRA

... s.r.l., in persona del l.r. p.t., c.f. ... presentata e difesa
... giusta procura in calce all'atto di appello, difesa ...
... dall'Avv. Passarelli Gianluigi (c.f. PSSGLG82506B963C) e ...
... presso la sede ...

- APPELLANTE -

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., c.f. 80188230587, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ADS80030620639) e per legge domiciliata presso la sede in Napoli, alla via Diaz 11

- APPELLATA -

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 10.3.2016 la società *FIBE Campania s.p.a.* (di seguito, *FIBE*) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2172/2015 depositata in data 17.9.2015 e non notificata, con cui il Tribunale di Napoli, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di detta società e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul presupposto dell'insussistenza nella specie di un contratto regolarmente stipulato *inter partes* e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.
2. L'appellante ha chiesto, in via principale, la declaratoria della giurisdizione dell'A.G.O. con conseguente rimessione della causa al Tribunale e, in via subordinata, la condanna dell'appellata al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.

A sostegno di tali domande la società *FIBE* ha dedotto:

- i) quanto alla domanda svolta in via principale, che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario discende dall'aver agito per ottenere il pagamento del corrispettivo in relazione ad un servizio di gestione dei rifiuti pacificamente svolto e, dunque, dal carattere meramente patrimoniale della controversia;
 - ii) quanto alla domanda svolta in via subordinata, che nella specie ricorre la contestata legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che il servizio di gestione dei rifiuti è stato pacificamente svolto in esecuzione di provvedimenti e comportamenti della gestione commissariale.
3. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il rigetto dell'appello proposto e deducendo: i) che la controversia in questione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce dell'art. 133 lett. p) del c.p.a. (in quanto relativa alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti) e dell'assenza nella specie di un valido contratto scritto tra le parti; ii) che comunque non sussiste la propria legittimazione passiva non essendo l'amministrazione statale obbligata nei confronti dei terzi con cui le società *FIBE s.p.a.* e *FIBE Campania s.p.a.* abbiano intrattenuto rapporti; iii) che inoltre le fatture prodotte in sede monitoria sono inidonee a far ritenere provato il credito, difettando ogni specificazione circa i servizi prestati, la loro conformità a quanto richiesto ed i criteri adottati per la determinazione del corrispettivo.
 4. Acquisito il fascicolo di prime cure, sentite le parti ed esaminate le note conclusive depositate nel termine all'uopo concesso, la causa è stata discussa all'udienza del 5.4.2017 fissata ex art. 281 *sexies* c.p.c.

5. Ritiene il Collegio che la domanda principale svolta dall'appellante possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Giova premettere che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda ed in particolare che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il *petitum* sostanziale, da individuare a sua volta in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio in relazione ai fatti allegati (*cf.*, *ex plurimis*, Cass., SS.UU., sent. nn. 6916/15 e 22094/15).

Ciò posto nel caso di specie è pacifica l'insussistenza di un contratto *inter partes* e non è del pari controverso che il creditore, assumendo di aver svolto un servizio in favore dell'appellata in esecuzione di provvedimenti e comportamenti della medesima, abbia agito per ottenere il relativo corrispettivo.

A fronte di tale domanda di pagamento del corrispettivo è invece oggetto di controversia la possibilità di radicare la giurisdizione dell'A.G.O. alla luce dell'assenza di una fonte contrattuale dell'obbligazione e della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa nella materia della gestione del ciclo dei rifiuti (argomentazioni entrambe poste a fondamento della declinatoria di giurisdizione da parte del primo giudice).

Ritiene il Collegio che la ricostruzione del primo giudice non possa essere condivisa.

In primo luogo si evidenzia che, con specifico riferimento all'effettiva estensione della giurisdizione esclusiva in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, la recente e condivisibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la differente formulazione letterale dell'art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a. in materia di gestione del ciclo di rifiuti rispetto alla lett. c) in materia di servizi pubblici non implica affatto un'estensione maggiore della giurisdizione esclusiva in esame (da intendersi dunque inclusiva anche delle controversie aventi ad oggetti canoni e corrispettivi, nonostante la natura meramente patrimoniale delle pretese azionate). Ciò in quanto l'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del suddetto art. 133 (rispettivamente, alla luce dell'art. 7 comma 1 c.p.a. e delle note sentenze della Corte costituzionale nn. 204/04 e 191/06) induce a concludere che la giurisdizione esclusiva presupponga sempre che l'oggetto della controversia abbia un collegamento, sia pure indiretto o mediato, con l'esercizio del potere, rientrando invece nella giurisdizione dell'A.G.O. le controversie che, pure nella materia della gestione del ciclo dei rifiuti, abbiano ad oggetto questioni meramente patrimoniali (*cf.*, C.d.S., sent. n. 379/2017).

Esclusa dunque la possibilità di ritenere che la materia qui in esame giustifichi di per sé sola un'estensione della giurisdizione esclusiva alle controversie concernenti il solo pagamento del

corrispettivo, occorre verificare se la giurisdizione debba radicarsi in capo al g.a. ovvero al g.o. a seconda dell'assenza o dell'insussistenza di un valido titolo contrattuale fonte dell'obbligazione di pagamento.

Anche sul punto ritiene il Collegio che l'impostazione fatta propria dal primo giudice risulti priva di pregio, considerato che l'art. 5 della L. n. 1034/71 (sostituito dall'art. 133 comma 1 lett. b) del c.p.a.) riserva al giudice ordinario le controversie relative alle pretese meramente patrimoniali senza che in alcun modo rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 5912/08, Cass., SS.UU., sent. n. 8227/02, T.A.R. Marche, sent. n. 55/17).

Deve dunque concludersi che nella specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice, rappresentando all'evidenza questione di merito la ricorrenza, alla luce dell'insussistenza di un contratto scritto *inter partes*, di un valido titolo dell'obbligazione di pagamento azionata in via monitoria dall'odierna appellante.

Da quanto esposto conseguono dunque l'accoglimento dell'appello e la necessaria rimessione delle parti al primo giudice ex art. 353 c.p.c., il che preclude evidentemente ogni esame in questa sede della domanda svolta dall'appellante in via subordinata e delle eccezioni formulate dall'appellata in relazione alla domanda subordinata medesima.

6. Da ultimo, in tema di regolamentazione delle spese di lite, rileva la Corte che la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali dei T.A.R. in ordine all'estensione della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di gestione del ciclo dei rifiuti giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

- ACCOGLIE l'appello proposto dalla società *AVANTI S.p.A.* s.r.l. e, in riforma della sentenza n. 1111/15 del Tribunale di Napoli, dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e rimette la parti ex art. 353 c.p.c. davanti al Tribunale di Napoli;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza - pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - viene allegata al verbale di udienza del giorno 5.4.2017, di cui costituisce parte integrante.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Ilaria Pepe



Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera


